

DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 19
PIANO SANITARIO REGIONALE
E RAPPORTI CON LE UU.SS.LL.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 325 del 27 settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO PIANO SANITARIO REGIONALE E RAPPORTI CON LE UU.SS.LL. SETTORE PROGRAMMAZIONE - Approvazione schema di contratto disciplinante l'incarico di Direttore Generale delle AASSLL e delle AAOO della Regione Campania.

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 4891 del 12 ottobre 2001 è stato, tra l'altro, approvato lo schema tipo di contratto, disciplinante le prestazioni dei Direttori Generali delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. ed in conformità alle disposizioni dettate dalla L.R. n. 11 del 4 Luglio 1991;

- che con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 2077 del 17 Maggio 2002 sono state apportate delle modifiche allo schema tipo;

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 3626 del 26 luglio 2002 sono state approvate ulteriori modifiche ed aggiornamenti normativi al testo base resisi necessari per adeguare talune disposizioni contrattuali a sopravvenute esigenze funzionali, nonché ad alcune richieste formulate dai Direttori Generali;

- che, a seguito delle disposizioni contenute nella deliberazione n. 1843 del 19.12.2005, è stato richiesto apposito parere all'A.G.C. Avvocatura con nota prot.n. 0255016 del 20.03.2006;

TENUTO CONTO:

- del parere reso dall' A.G.C. Avvocatura Regionale con nota prot. n. 0319223 del 06.04.2006 - prat. n. PS/31/19-01/2006 - e di quanto prescritto nella L.R. n. 24 del 29.12.2005 (legge finanziaria 2006);

- della nota prot. n. 0724298 del 05.09.2006, con la quale l'A.G.C. AA.GG. della Giunta Regionale - Settore Atti sottoposti a registrazione e contratti - ha rappresentato che i contratti per prestazioni di lavoro (anche se dirigenziali, intellettuale e professionale) non richiedono la forma pubblica (contratti firmati dai dirigenti regionali);

VISTE:

- La L.R. n. 24 del 29.12.2005 (legge finanziaria 2006), art. 4 e la successiva nota della A.G.C. AA.GG. della Giunta regionale della Campania - prot.n. 0078619 del 26.01.2006 - con la quale si esplicita il principio di separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo spettante alla Giunta ed al Presidente e l'attività di gestione spettante ai Dirigenti ;

- la deliberazione di G.R. N. 3466/2000 riguardante l'attribuzione di funzioni ai Dirigenti della Giunta regionale;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio n. 01, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del medesimo Servizio:

DECRETA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui di intendono integralmente riportate

1. di **APPROVARE** lo schema di contratto, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, disciplinante l'incarico di Direttore Generale delle AA.SS.LL. e delle AA.OO della Regione Campania;

2. di **INVIARE** il presente provvedimento all'A.G.C. Gabinetto del Presidente e all'A.G.C. Piano Sanitario Regionale - Settore Programmazione per i provvedimenti consequenziali di competenza ed al BURC per la pubblicazione.

27 settembre 2006

D'Ascoli

**CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE
GENERALE DI A.S.L. O A.O. IN REGIONE CAMPANIA**

Il giornodel mese di..... dell'anno..... presso la sede della Giunta Regionale della Campania in Via S. Lucia n. 81 – NAPOLI, sono presenti i sigg.:.....*nella sua qualità di Presidente della Giunta Regionale della Campania, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale della Campania, in Via S. Lucia n. 81 – 80132 Napoli – C.F. n. 80011990639;*
e.....

PREMESSO

1. che con D.P.C.M. n. 502 del 19.07.1995, modificato ed integrato con il D.P.C.M. n. 319 del 31.05.2001, sono state definite le norme del contratto e del trattamento economico dei Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed AA.OO.
2. che il Presidente della Giunta della Campania con decreto n..... previa conforme deliberazione della Giunta Regionale n.....ha nominato, ai sensi dell'art. 3-bis, del D. Lgs. n. 502/1992, dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 512/1994 convertito in legge con l'art. 1, comma 1, L. n. 590/1994, nonché dell'art. 18 della L.R. n. 32/1994,.....Direttore Generale della A.S.L./A.O.;
3. cheha espresso formale accettazione dell'incarico conferitogli;
4. che l'incarico in questione ha avuto effettivo inizio in data.....;
5. che.....ha prodotto formale dichiarazione in data..... nei termini di cui all'art. 1, del D.L. 27.8.1994, n. 512, convertito in legge con l'art. 1, comma 1, L. 17.10.94, n. 590, attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dai commi 9 e 11, dell'art. 3, del D. Lgs n. 502/1992, dall'art. 4, della Legge Regionale 7 agosto 1996, n. 17 e dall'art. 44, comma 2, della Legge Regionale 26.7.2002, n. 15;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

La premessa è parte integrante del presente atto:

ART. 2

Il Presidente della Giunta Regionale della Campania, nella qualità, conferisce l'incarico di Direttore Generale dell'A.S.L./A.O. a che accetta. L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. n. 502/92, dell'art. 1, commi 1 e 2, del D.P.C.M. n. 502/1995 come modificato dal D.P.C.M. n. 319/2001 e dell'art. 18, comma 4, della Legge Regionale n. 32/94.

ART. 3

Salvo quanto previsto dai successivi artt. 9 e 12, le parti convengono che l'incarico ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di effettiva presa in servizio nell'incarico conferito. L'incarico in questione è rinnovabile, in via formale ed espressa, nei limiti di cui al comma 3-bis, dell'art. 18 della legge regionale n. 32/1994, aggiunto dall'art. 3 della legge regionale n. 3/2006.

ART. 4

La carica di Direttore Generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente od autonomo, ai sensi del comma 10, art. 3 bis, del D.Lgs. n. 229/99, e dell'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. n. 502/95, (modificato ex D.P.C.M. n. 319/01).

Il rapporto di lavoro di Direttore Generale è esclusivo ai sensi dell'art. 3-bis, comma 8, del D.Lgs. n. 502/1992, ed è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 10, dello stesso decreto legislativo.

ART. 5

Con la sottoscrizione del presente atto il Direttore Generale si obbliga:

- a) a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Ente cui è stato preposto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 502/1995;

- b) ad esercitare tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'A.S.L., disciplinati da leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'Azienda medesima;
- c) ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti dall'art. 18 della L.R. n. 32/94 ed a rispondere alla Giunta Regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta Regionale medesima nelle delibere della Giunta Regionale della Campania n. 4908 del 12.10.01, e n. 3513/01, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate e dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;
- d) ad approntare un articolato piano di intervento da sottoporre alla Giunta Regionale, nel quale dovranno essere specificati le azioni da intraprendere, i tempi e le fasi di realizzazione ed i risultati attesi per ciascuna fase;
- e) a mantenere il segreto ed a non fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda da lui/lei diretta, e per la Regione Campania, ovvero un danno od un ingiusto vantaggio a terzi, fatta comunque salva la disciplina di cui alla legge 241/90 e di cui al D. Lgs. n. 196/2003;
- f) ad adottare, nel semestre antecedente la data di scadenza dell'incarico, esclusivamente gli atti e i provvedimenti necessari a garantire la ordinaria amministrazione dell'ente sanitario, astenendosi dal compiere atti di straordinaria amministrazione, con particolare riguardo alla indizione o alla conclusione di procedure concorsuali nonché dal conferire incarichi di direzione semplice o complessa.
- g) a non procedere, nel semestre antecedente la data di scadenza del rapporto, al conferimento di incarichi di direzione di strutture semplici o complesse ai sensi degli artt. 15 e ss. del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.

ART. 6

Al nominato Direttore Generale, ai sensi dell'art. 2, comma 14, della L. n. 549/95 ed art. 1 della L.R. n. 22/96, sono attribuite le funzioni di Commissario Liquidatore delle sopresse ex UU.SS.LL. facenti parte dell'ambito territoriale della predetta Azienda.

Il Direttore Generale assume espresso obbligo di svolgere con diligenza e correttezza le funzioni di Commissario Liquidatore attribuite nel comma 1.

ART. 7

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto ed in conformità a quanto previsto dall'art. 1, del D.P.C.M. n. 319/2001, il compenso annuo lordo attribuito al Direttore Generale è fissato in €al lordo di oneri e ritenute di legge.

Il compenso di cui al comma precedente, ai sensi di quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19.7.1995 n. 502, così come modificato ed integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31.5.2001 n. 319, è automaticamente aggiornato, in occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali per la dirigenza del S.S.N., allo scopo di mantenere inalterate le proporzioni fra i vari compensi in vigore al momento della sottoscrizione del presente atto.

In particolare, viene preso come riferimento il trattamento economico, lordo, annuale, globale previsto per il dirigente di struttura complessa con incarico di Capo Dipartimento, considerato con le indennità variabili quantificate nella misura massima.

In ogni caso il trattamento economico, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi rivalutativi di cui al comma precedente, non potrà superare il limite massimo stabilito dalle disposizioni di legge e/o regolamentari, nazionali o regionali, vigenti al momento della rideterminazione.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda e viceversa. Il predetto trattamento economico può essere integrato di una ulteriore quota fino ad un importo massimo di € 5.164,57, in relazione a corsi di formazione manageriale ed a iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed alle quali il Direttore Generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio. Spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, al di fuori del Comune ove ha sede il proprio ufficio, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello "C".

A partire dall'anno 2006 gli emolumenti ai Direttori Generali di cui al presente articolo sono ridotti del 10% in applicazione della delibera di Giunta Regionale n. 1843 del 9.12.2005.

ART. 8

La Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995, modificato ed integrato con il D.P.C.M. n. 319/2001, fissa, e il Direttore Generale – con la sottoscrizione del presente contratto – accetta, quali obiettivi generali e specifici, di salute e funzionamento dei servizi, tra gli altri, quelli riportati nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 3513/01, ed in genere per tutti i Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed AA.OO., con le deliberazioni di Giunta Regionale numeri 4062/01, 4063/01, 4064/01, 4913/01, 5592/01, 5593/01, 6216/01 6489/01, 6490/01, 1082/02, 1529/02, 1758/02, 1271/03 e 1272/03. La Giunta Regionale fissa anche le modalità di verifica del raggiungimento dei predetti obiettivi e di quelli definiti nel quadro della programmazione regionale - ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992 - da misurarsi con appositi indicatori aventi carattere di oggettività, ai fini della corresponsione della percentuale di incremento del compenso di cui al precedente comma 5 entro il limite massimo del 20% previsto dal citato D.P.C.M., che l'AS.L./A.O. può corrispondere a titolo di incentivo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; la corresponsione di tale incremento è subordinata ad espressa autorizzazione da parte della Giunta Regionale ad intervenuta verifica del raggiungimento di tali obiettivi. Anche a tale incentivo si applica a partire dall'anno 2006 la riduzione del 10% prevista dalla D.G.R. n. 1843 del 9.12.2005. Il Direttore Generale – con la sottoscrizione del presente contratto – assume espressamente gli obblighi sanciti dalla D.G.R.C. n. 1843 del 9.12.2005, al contenuto della quale si fa esplicito rinvio, in particolare per quanto concerne il richiamo, ivi contemplato, alle disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. n. 28/2003 e dell'art. 6 dell'accordo Stato-Regioni 23 marzo 2005, rep. n. 2271.

ART. 9

È consentito al Direttore Generale di recedere anticipatamente dal contratto, a condizione che ne dia congruo preavviso, da comunicarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al Presidente della Giunta regionale almeno 60 (sessanta) giorni prima.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, commi 6 e 7, della L.R. 32/1994 e dall'art. 3-bis, comma 7, del D. Lgs. n. 502/1992, allorché si verifichi una ipotesi di decadenza dall'incarico, ovvero ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, nonché in caso di violazioni di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, è consentito alla Regione di risolvere il contratto dichiarando la decadenza del Direttore Generale.

Nei casi di assenza o impedimento, trascorso il termine di cui all'art. 18, comma 6, della L.R. 32/1994, e all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992, il Presidente della Giunta, previa conforme delibera della Giunta a seguito di contestazione formale in contraddittorio con l'interessato, provvede a revocare l'incarico al Direttore Generale altresì dichiarando la risoluzione del contratto.

Il presente contratto è risolto, di diritto, qualora si verifichi una delle cause previste e disciplinate dall'art. 3, comma 11, del Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del Codice Penale.

Il contratto si intende altresì, risolto in caso di sentenza del Giudice Amministrativo che disponga l'annullamento della nomina a Direttore Generale.

Nulla è dovuto al Direttore Generale nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché per dimissioni, a titolo di indennità o ad altro titolo.

ART. 10

Nel caso in cui venga avviato un procedimento penale nei confronti del Direttore Generale, per fatti che siano connessi all'esercizio delle sue funzioni - fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del D. Lgs. n. 502/1992 - nessun onere incomberà in capo alla Regione per la difesa, sin dalle fasi iniziali del procedimento.

In caso di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, con sentenza passata in giudicato, il Direttore Generale si obbliga a tenere indenne l'Azienda di tutti gli oneri eventualmente sostenuti per la sua difesa in ogni grado del giudizio.

Il rinvio a giudizio del Direttore Generale per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, salvo quanto previsto all'articolo precedente, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

ART. 11

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6, del D. Lgs. n. 502/1992, il Direttore Generale si obbliga a produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 1° agosto 2000.

ART. 12

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, del Decreto Legislativo n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta Regionale, all'atto della nomina di ciascun Direttore Generale definisce ed assegna, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi.

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6, del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni la Giunta Regionale, trascorsi diciotto mesi dalla nomina, verifica i risultati aziendali conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, del menzionato Decreto Legislativo n. 502/1992, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari e sentito il parere del Sindaco o della Conferenza dei Sindaci, di cui all'art. 3, comma 14, del D. Lgs. n. 502/1992 ovvero, per le aziende ospedaliere della Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, dello stesso decreto legislativo, dispone la prosecuzione del contratto o la risoluzione del medesimo, entro i tre mesi successivi alla scadenza del predetto termine.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Giunta regionale di attivare le procedure di decadenza o di revoca del Direttore Generale previste dall'art. 3-bis, comma 7, del D. Lgs. n. 502/1992 qualora ne ricorrano le condizioni.

ART. 13

Per quanto non disciplinato con il presente contratto, le parti rinviano agli artt. 3 e 3-bis, del D.Lgs n. 502/1992, e ss.mm.ii., al D.P.C.M. n. 502/1995, modificato ed integrato dal D.P.C.M. n. 319/2001, nonché alle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile ed alla normativa vigente in materia.

ART. 14

Il Foro di Napoli è competente in caso di controversie.

ART. 15

Il presente contratto è redatto in bollo e sarà registrato, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972.

Le spese di bollo e registrazione come per legge.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Si intendono specificatamente approvati e sottoscritti, ai sensi dell'art. 1341, codice civile gli articoli 7, 9 (recesso - decadenza - revoca - risoluzione del contratto - esclusione di indennità) e 14, del presente contratto.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE